



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPEI - AOO DIPEI
REGISTRO UFFICIALE
0001994 - 29/07/2009

DECRETO

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.1782/2003;

Visto in particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Considerata l'opportunità di attuare il sostegno specifico in favore degli agricoltori che realizzano una produzione di qualità in determinati settori, in coerenza con l'orientamento generale della politica agricola nazionale a tutela della qualità della produzione;

Considerata l'opportunità di incentivare, nelle regioni del centro-sud, pratiche colturali più coerenti con l'evoluzione climatica in corso e con l'esigenza di migliorare il livello di fertilità dei terreni



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

nonché salvaguardare le aree interne da fenomeni erosivi per mezzo di tecniche di avvicendamento tra cereali e colture miglioratrici;

Considerata l'opportunità di attuare il sostegno specifico per contribuire finanziariamente al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizootie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie;

Ritenuto di doversi avvalere, per la copertura finanziaria del sostegno specifico, della facoltà prevista dall'articolo 69 paragrafo 2 del regolamento CE n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, operando una trattenuta settoriale nella misura del 10% nei settori dello zucchero e del tabacco, caratterizzati da una forte concentrazione territoriale, al fine di evitare che l'onere delle relative misure venga a gravare eccessivamente sulle restanti aree geografiche;

Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Articolo 11

(Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante)

1. Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, relativo ad aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze a copertura di calamità naturali, eventi assimilabili, altre calamità e perdite dovute ad epizootie o fitopatie, adottato in conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato in regime di esenzione di notifica fino al 30 giugno 2014, di cui al regolamento (CE) n. 1857/06, una somma di 70.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalità indicate nel presente articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua. Le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa premio a totale carico dell'impresa agricola.
2. La perdita del 30% di cui al comma 1, deve essere calcolata sulla produzione media annua di un dato agricoltore, ottenuta nei tre anni precedenti, o sulla produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Le avversità atmosferiche, le epizoozie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate, sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.
4. Le epizoozie negli allevamenti zootecnici assicurabili con il contributo pubblico sulla spesa premi devono essere contenute nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 1990, relativa a talune spese del settore veterinario.
5. Il contributo, a valere sulle risorse del presente articolo, a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione, che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributivi stabiliti con il Piano assicurativo annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.
6. I contributi sulla spesa per il pagamento dei premi non devono ostacolare la concorrenza del mercato assicurativo. A tutte le imprese di assicurazione deve essere consentito di concorrere alla copertura dei rischi che possono beneficiare del contributo pubblico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al regime di aiuto di cui al citato Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2008, limitatamente alla parte cofinanziata dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) 73/2009.